



diritto religioni

Semestrale
Anno VI - n. 1-2011
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

11

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VI - n. 1-2011
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Letture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Gli abusi sessuali su minori commessi da soggetti qualificati della Chiesa cattolica: note minime sul rapporto tra peccato e reato nella prospettiva della funzione rieducativa della pena

ALFONSO ESPOSITO

Premessa. A poco più di un anno dal clamore suscitato dalla scoperta di nuovi e sempre più numerosi casi di abusi sessuali in danno di minori, compiuti da appartenenti al clero cattolico (o, più raramente, da suore), può essere opportuno rimeditare l'intera vicenda che ha determinato, anche al di fuori della compagine ecclesiale che fa capo a Roma, un coinvolgimento non solo emotivo, dal momento che gli interrogativi che hanno animato i successivi commenti, non solo mediatici, si sono addensati su questioni fondamentali ed hanno richiesto un loro approfondimento. Non è certamente questa la sede per capire se e quanto incida il celibato obbligatorio dei sacerdoti su devianze del tipo di quelle emerse nelle vicende di cronaca; o, ancora, per estendere la portata delle riflessioni circa l'opera di rinnovamento della Chiesa cattolica, sì da auspicare un più radicale ripensamento tale da interessare anche le sue strutture portanti. L'attenzione, invece, va necessariamente focalizzata su un profilo che, a sommesso avviso di chi scrive, non è stato adeguatamente messo nel giusto risalto ed approfondito, quello, cioè, della rilevanza penale degli episodi venuti alla luce, allo scopo di comprendere la fondatezza della linea difensiva che, in via di massima, è stata adottata dalle gerarchie competenti: trattandosi di un peccato, si è ritenuto necessario evitare qualsiasi pubblicità, sia per non esporre alla condanna generale il ministro di Dio che l'aveva commesso, sia, soprattutto, per scongiurare l'immancabile discredito dell'istituzione ecclesiastica. In ultima analisi, ha prevalso una ragion di Chiesa che ha comportato, di fatto, l'evanescenza della connotazione penalistica delle vicende emerse. Ciononostante, è indispensabile recuperare proprio quest'ultima dimensione, allo scopo di esprimere, in relazione alla strategia di difesa appena accennata, una valutazione critica il più possibilmente corretta, che prenda in considerazione non solo la posizione di chi ha commesso un peccato, ma anche di chi lo ha subito. Ed è vittima di un reato.

1. *Peccato e reato.* L'età moderna segna l'inizio di un periodo difficile per la Chiesa cattolica. La supremazia del potere papale su quello imperiale, per il passato incontestata e sintetizzata nella «teoria dei due luminari» – con la quale Papa Innocenzo III (1198-1216) aveva equiparato la Chiesa al luminare maggiore (il sole che brilla di luce propria) e l'Impero a quello minore (la luna che splende di luce riflessa)¹ – e nella similitudine del corpo munito di un'unica testa, rappresentata dal Papa, e di due spade, quella spirituale nelle mani del Pontefice e quella temporale usata dal sovrano per la Chiesa – risalente alla bolla *Unam sanctam* (1302) di Bonifacio VIII – entra in crisi con l'insulto di Anagni consumato da Filippo il Bello (1303), sintomatico di un nuovo modo di relazionarsi con il potere pontificio². L'esilio del Papa ad Avignone (fino al 1376) mette a dura prova la Chiesa, ferita peraltro sia dallo scisma d'occidente – nel 1378, per motivi chiaramente politici, si giunse addirittura all'elezione di due Papi, Urbano VI, da parte dei cardinali d'obbedienza romana, e Clemente VII, ad opera di quelli d'obbedienza francese – che dalla riforma protestante, iniziata ufficialmente con la scomunica inflitta a Lutero ed ai suoi seguaci nel 1521³. Così, divisa al suo interno ed indebolita anche verso l'esterno, la Chiesa si consegna al potere dello Stato assoluto che, in cambio del riconoscimento ufficiale della religione cattolica come unica confessione ammessa nel territorio nazionale (col corredo di privilegi sociali, giuridici ed economici), pretende di esercitare su di essa un controllo completo ed asfissiante, al punto che il passaggio dal «giurisdizionalismo confessionale», appena ora descritto e tipico dei secoli XVI e XVII, a quello «aconfessionale», tendente ad emarginare del tutto la Chiesa, specialmente nel campo culturale, a partire dal XVIII secolo, non rappresenta altro che l'esito finale di un processo lento ma inesorabile⁴.

Il quadro storico appena delineato rende comprensibile, pertanto, l'entusiasmo di chi saluta nella pubblicazione, nel 1625, del *De iure belli ac pacis* di Ugo Grozio l'affrancamento del diritto penale dall'ipoteca confessionalistica. Infatti, per il giurista olandese l'evoluzione verso una concezione laica dello

¹ Sul punto si rinvia ad ALFONSO MARINI, *Storia della Chiesa medievale*, Piemme, Casale Monferrato, 1991, pp. 129 ss., con osservazioni sorrette da un'attenta ricostruzione, da parte dell'Autore, della formazione della *christianitas* medievale, sorta dall'accordo tra il papato e la nuova dinastia franca (cfr. pp. 58 ss.).

² Ancora ALFONSO MARINI, *Storia della Chiesa medievale*, cit., pp. 176 ss.

³ Per una panoramica esaurente si veda GIACOMO MARTINA, *Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni. I: l'età della Riforma*, Morcelliana, Brescia, 2002, pp. 61 ss.

⁴ In proposito: GIACOMO MARTINA, *Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni. II: l'età dell'assolutismo*, Morcelliana, Brescia, 2001, pp. 13 ss.

Stato – caratterizzata da una chiara impostazione secolarizzata, nella quale il diritto veniva finalmente liberato dal più che gravoso ruolo di custode della legge divina, sul cui rispetto doveva vigilare – postula la naturale inclinazione dell'uomo a socializzare, basilare per la nascita dell'organizzazione statuale. Conseguente alla fondazione antropologica dello Stato è la connotazione in termini esclusivamente razionali del diritto, liberato da presupposti teologici. Proprio per questa ragione l'unica legittimazione dello *ius puniendi* può essere rinvenuta nella condotta antisociale dell'agente, prescindendo da ogni differente valutazione, anche in termini morali, di quest'ultima. Più precisamente, l'intervento punitivo si giustifica solo di fronte a comportamenti esteriori produttivi di un effettivo pregiudizio socio-individuale, perché in grado di compromettere la pacifica convivenza dei consociati⁵.

La netta distinzione dell'ambito umano-penale e di quello divino-morale consente, da un lato, di preservare l'assoluta sovranità della coscienza personale da indebite intromissioni degli organi statuali; dall'altro, delimita tassativamente il potere punitivo dello Stato ai soli casi di condotte esteriori, salvaguardando la libertà dell'individuo da colpevolizzazioni arbitrarie ed escludendo che l'applicazione della pena terrena serva a riparare la violazione dei precetti dell'autorità divina⁶. Ne consegue l'assoluta non significatività, sotto il profilo penalistico, di gran parte dei *crimina laesae Maiestatis Divinæ*, comprensivi di *blasphemia*, *sortilegium*, *haeresia*, *periurium*, *sacrilegium*, nonché della *pactio cum daemone*. Questo, per converso, implica che alcune azioni peccaminose rilevino penalmente solo nella misura in cui risultino anche dannose dal punto di vista sociale⁷.

Vero è che, appena dieci anni dopo, la *Practica Nova Imperialis Saxonica rerum criminalium* di Benedikt Carpzov si offre quale indiscutibile esempio di una concettualizzazione di segno diametralmente opposto – propria della più diffusa produzione penalistica del tempo – il cui presupposto di fondo è costituito dal dogma di matrice giusnaturalistica della derivazione divina dello Stato e del suo ordinamento, in modo da sancire la più completa (ed indissolubile) osmosi tra la giustizia umana e quella divina. Di conseguenza, obiettivi dell'intervento penalistico sono la valutazione e la punizione dei comportamenti umani alla luce di principi etico-religiosi, quali quelli essen-

⁵ Sul punto è consigliabile lo studio dell'accurata e lucida disamina di SERGIO MOCCIA, *Carpzov e Grozio. Dalla concezione teocratica a quella laica del diritto penale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 1979, pp. 41 ss.

⁶ Si veda ancora SERGIO MOCCIA, *Carpzov e Grozio*, cit., pp. 57 ss.

⁷ Come espressamente rilevato pure da SERGIO MOCCIA, *Carpzov e Grozio*, cit., p. 62.

zialmente riprodotti nel decalogo mosaico, così da ottenere una sostanziale equiparazione tra delitti e peccati ed un'utilizzazione della pena per scopi che vagamente sembrano ispirarsi alla mera retribuzione, ma che a ben vedere soddisfano le esigenze di una vendetta tale da placare l'ira di Dio, offeso dal peccato-delitto⁸. Giocoforza, i *crimina laesae Maiestatis Divinae* rientrano a pieno titolo tra le condotte meritevoli di essere riprovate penalmente.

Ciononostante, il percorso intrapreso da Grozio conoscerà la propria conferma più luminosa a distanza di quasi un secolo e mezzo, nel *Dei delitti e delle pene* di Cesare Beccaria (1764), opera che dell'affermazione e della difesa decisa dei diritti individuali rappresenta, senza dubbio, una testimonianza di altissimo profilo, “il riflesso più maturo e meditato della cultura illuministica in rapporto al diritto penale”⁹. Ed invero, partendo dal contratto sociale quale origine dello Stato e del diritto, l'Autore milanese definisce delitti tutte quelle azioni che contrastano col bene pubblico, ordinate per gradi, in ragione della maggiore o minore ampiezza dell'interesse offeso¹⁰, estromettendo dalla classificazione ogni altra condotta non suscettibile di essere connotata in tal senso (§ VI). Ancor più precisamente, la cifra interpretativa del delitto è individuata nel danno arrecato alla società, requisito che costituisce “una di quelle palpabili verità” e che consente di graduare le condotte delittuose in ragione del maggiore o minore effetto offensivo, senza dimenticare che “ogni delitto, benché privato, offende la società” (§ VIII).

Poste tali premesse, risulta agevole, in linea di principio, asserire la totale estraneità della “gravezza del peccato” rispetto al parametro identificativo dei delitti, dal momento che i rapporti tra gli uomini sono improntati all'uguaglianza e retti dall'idea di utilità comune, mentre quelli tra Dio e gli esseri umani sono dominati dalla totale ed insindacabile sovranità del primo. E, giova ancora precisarlo, “la gravezza del peccato dipende dalla malizia del cuore”, ribadendosi con toni diversi, ma del tutto simili quanto ad efficacia,

⁸ Approfondisce il tema SERGIO MOCCIA, *Carpzov e Grozio*, cit., pp. 11 ss., che opportunamente rileva come la concezione carpzoviana della pena non possa essere qualificata come autenticamente retributiva per la presenza di un marcato utilitarismo e per l'assenza della proporzione tra sanzione e fatto (cfr. pp. 27 ss.).

⁹ Testualmente SERGIO MOCCIA, *Cesare Beccaria e la difesa dei diritti dell'individuo*, in WINFRIED HASSEMER-EBERHARD KEMPF-SERGIO MOCCIA (a cura di), *In dubio pro libertate. Festschrift für Klaus Volk*, Beck, München, 2009, pp. 471 s. La continuità tra il contributo di Beccaria e quello di Grozio è evidenziata dallo stesso Autore appena prima (cfr. p. 470) ed anche in *Carpzov e Grozio*, cit., p. 7.

¹⁰ Nella graduazione accennata nel testo, SERGIO MOCCIA, *Cesare Beccaria e la difesa dei diritti dell'individuo*, cit., p. 478, ravvisa un criterio sistematico impernato sull'embrionale idea della tutela dei beni giuridici.

la differenziazione groziana tra foro interno e foro esterno (§ VII)¹¹. L'esito finale delle riflessioni appena riproposte si articola nell'affermazione di una giustizia completamente umana – “tutta fondata sul calcolo del danno portato alla società da chi aveva violato le leggi” – e nel “negare l'orrore religioso del delitto e della colpa”¹².

Se le conclusioni tratteggiate a suo tempo da Grozio rappresentano l'allevo concettuale in cui germina il modello dello Stato laico, con Beccaria il principio laicizzante secondo il quale alcune condotte peccaminose possono non assumere rilievo penale giunge a sicura maturazione¹³. Sintetizzando, si può asserire che ogni delitto è peccato perché contravviene al precezzo divino di non compiere alcunché di contrario al bene pubblico, mentre non tutti i peccati sono delitti, potendo essere irrilevanti proprio sotto il profilo dell'offesa al medesimo bene pubblico¹⁴. Un'immagine visualizza efficacemente la correlazione tra peccato e reato: due cerchi concentrici, dei quali l'esterno racchiude l'ambito delle condotte peccaminose, coincidente con quello delle azioni delittuose – delimitate dal cerchio interno – solo nella misura in cui queste ultime si rivelino anche produttive di un danno per la compagine sociale.

2. *Pena e rieducazione*. L'elaborazione teorica groziana offre un ulteriore motivo di riflessione relativamente allo scopo da perseguire con la pena, articolabile secondo tre profili: per quel che attiene al reo, la finalità di prevenzione speciale negativa, perché intimidativa, può eventualmente coniugarsi con la ricerca di un'emenda; la pena, inoltre, serve a difendere la persona offesa da nuove condotte illecite provenienti sia da chi ha delinquito sia dagli altri consociati, ammoniti dall'esempio della condanna inflitta per il reato commesso; nei confronti dei terzi, infine, la pena è utile nella duplice direzione di intimidire, emendare o, se occorre, neutralizzare il reo ed in quella generalpreventiva di

¹¹ Sulla chiara distinzione tra foro interno ed esterno sosta anche GIORGIO MARINUCCI, *Beccaria penalista, nostro contemporaneo*, in SERGIO MOCCIA (a cura di), *Diritti dell'uomo e sistema penale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2002, p. 19. L'influenza del requisito dell'esteriorità sulla riflessione penalistica anche contemporanea è agevolmente percepibile, se solo si ricorda che, ad esempio, FERRANDO MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, CEDAM, Padova, 2009, pp. 119 ss., dedica ampio spazio alla trattazione del principio di materialità – *nullum crimen sine actione* – caratteristico di un diritto penale del fatto.

¹² I periodi virgolettati sono di FRANCO VENTURI, *Introduzione a CESARE BECCARIA, Dei delitti e delle pene*, Einaudi, Torino, 1965, p. XII.

¹³ Come conferma SERGIO MOCCIA, *Cesare Beccaria e la difesa dei diritti dell'individuo*, cit., p. 475.

¹⁴ In tal senso SERGIO MOCCIA, *Cesare Beccaria e la difesa dei diritti dell'individuo*, cit., pp. 474 s.

dissuasione. Tale evidente utilitarismo polidimensionale sconfessa un’interpretazione della teoria della pena in Grozio secondo il paradigma della mera retribuzione¹⁵ – finalizzata esclusivamente a pagare il male commesso con un castigo e, quindi, a «chiudere i conti col passato», senza alcuna proiezione verso il futuro – e trova una certa rispondenza nelle riflessioni del *Dei delitti e delle pene*, segnatamente in quelle che ricordano che “il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso”, ma solo “d’impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali” (§ XII), poiché è “meglio prevenire i delitti che punirli” (§ XLI).

Beccaria fu in grado di sostenere “la dolcezza delle pene” proprio in virtù di quella stretta proporzione fra delitti e pene che decretava la totale disfunzionalità di sanzioni eccessive e, perciò, crudeli (§§ VI e XXVII). Tale “dolcezza” si presenta come la miglior cura preventiva a disposizione dello Stato¹⁶ e, al contempo, come una lezione d’insuperata attualità¹⁷, meritevole della più seria meditazione¹⁸, particolarmente per quel che concerne l’impossibilità di strumentalizzare il reo (§ XX), la cui dignità è messa in debito risalto dal complesso delle considerazioni svolte su funzione e limiti dell’intervento penale¹⁹. All’influsso di queste enunciazioni – oggetto di entusiastiche adesioni, ma anche di accesi dissensi²⁰ – non si sottrarrà neppure Immanuel Kant – certamente non annoverabile tra i più convinti sostenitori di tali tesi – nella formulazione dell’imperativo categorico in forza del quale “l’uomo non deve essere mai trattato come un puro mezzo in servizio dei fini di un altro”²¹, per quanto tale ispirazione non basti al celebre filosofo tedesco per evitare di qualificare la norma penale, al pari di quella morale, come imperativo categorico e di cadere, quindi, nella vistosa aporia della confusione tra l’ambito etico e quello giuridico – mirabilmente distinti dal Beccaria – tanto da connotare la

¹⁵ Il tema della funzione della pena nell’impostazione data al *De iure belli ac pacis* è esaminato con dovizia d’argomentazioni da SERGIO MOCCIA, *Carpzov e Grozio*, cit., pp. 51 ss.

¹⁶ In questi termini FRANCO VENTURI, *Introduzione*, cit., p. XXVII.

¹⁷ GIORGIO MARINUCCI, *Beccaria penalista, nostro contemporaneo*, cit., p. 15, definisce il celebre “libriccino” una di quelle “opere seminali” che “fanno dell’autore un perenne contemporaneo”.

¹⁸ Come riconosciuto da GIAN DOMENICO PISAPIA, *Presentazione a CESARE BECCARIA, Dei delitti e delle pene*, Giuffrè, Milano, 1964, p. XXVII.

¹⁹ Sul punto: GIORGIO MARINUCCI, *Beccaria penalista, nostro contemporaneo*, cit., p. 30; SERGIO MOCCIA, *Cesare Beccaria e la difesa dei diritti dell’individuo*, cit., p. 477.

²⁰ Secondo quanto attestano minuziosamente GIAN DOMENICO PISAPIA, *Presentazione*, cit. pp. XIV ss., e FRANCO VENTURI, *Introduzione*, cit., p. XI ss.

²¹ IMMANUEL KANT, *La metafisica dei costumi* (tr. it.), Laterza, Bari, 1970, p. 164.

pena secondo “rozzi ed antiumani automatismi retributivi”²².

Le considerazioni fin qui esposte sono più che mai preziose per tratteggiare sinteticamente le caratteristiche funzionali della pena alla luce del principio basilare di cui al 3° comma dell’art. 27 Cost., secondo il quale le pene “devono tendere alla rieducazione del condannato”. La necessità di una prevenzione del crimine e di una stretta proporzione tra l’illecito e la sanzione, la rilevanza della dignità del reo e, al contempo, il ruolo condizionante giocato dal suo appartenere, comunque, al contesto sociale nel quale ha delinquito influiscono sulla configurazione di quell’attività rieducativa che, ai sensi della citata disposizione costituzionale, connota costitutivamente la sanzione penale. A tale scopo, occorre tener conto delle coordinate dell’ordinamento le cui leggi vanno applicate, vale a dire dei principi sanciti da altre disposizioni della Carta fondamentale.

Se, ora, nella Costituzione italiana si ha cura di precisare che ogni uomo gode di diritti inviolabili sia come singolo che nelle formazioni sociali dove si dispiega la sua personalità (art. 2); che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni legate a ragioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali (art. 3, 1° comma); che ognuno ha il diritto di professare il proprio credo – e, quindi, anche di non professarlo – (art. 19) e di esprimere il proprio pensiero (art. 21); che le pene non possono essere contrarie al senso di umanità (art. 27, 3° comma) e che, ancora, esiste un vincolo di solidarietà politica, economica ed anche sociale che unisce i membri della Repubblica (artt. 3, 2° comma; 4, 2° comma), allora la suddetta funzione preventiva della pena non può essere declinata né come mera intimidazione – fino a giungere alla strumentalizzazione del reo, comminando pene esemplari, sproporzionate rispetto al fatto commesso, allo scopo di dissuadere ancor più efficacemente i consociati; quando esse non pervengano, addirittura, alla neutralizzazione del condannato per appagare esclusivamente esigenze di difesa sociale – né in chiave di emenda, operando forzatamente una correzione di tipo eticizzante²³.

Il rapido *excursus* relativo alle disposizioni costituzionali depone, al

²² Così SERGIO MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore*, Napoli, 1992, p. 41. Il teologo gesuita EUGEN WIESNET, *Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita. Sul rapporto fra cristianesimo e pena* (tr. it.), Giuffrè, Milano, 1987, qualifica la teoria kantiana come “mistica retributiva” (p. 129) e la paragona al naufragio di buona parte degli impulsi propri dell’epoca dei lumi (cfr. p. 154).

²³ Per una critica alla concezione della finalità preventiva in chiave negativa si ricorda l’approfondita analisi di SERGIO MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore*, cit. , pp. 47 ss. e 96 ss. L’accurata disamina della tematica è presentata da GIOVANNI FIANDACA, *Art. 27, 3° comma*, in GIUSEPPE BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli-Società editrice del Foro italiano, Bologna-Roma, 1991, pp. 222 ss.

contrario, per una concezione della funzione della pena in chiave positiva²⁴: sotto il profilo della prevenzione generale nei termini di un compito criminal-pedagogico funzionale all’aggregazione del consenso dei consociati intorno ai contenuti precettivi delle norme penali, rinsaldando la loro fiducia nei confronti dell’ordinamento; quanto alla prevenzione speciale, come offerta di recupero sociale, tesa a favorire la risocializzazione del condannato, in virtù di quel legame che vincola il reo alla società²⁵ e che non può, per quanto detto, essere inteso unicamente nel senso di obbligare il primo a pagare il proprio debito nei confronti della seconda, ma anche nell’altro, strettamente correlato, di rendere responsabile la comunità dei consociati – per l’evidenziata impronta personalistico-solidaristica della sua Carta fondamentale – in vista della reintegrazione nel proprio contesto di chi ha delinquito.

È alla luce di tutte le menzionate disposizioni costituzionali, allora, che è plausibile intendere correttamente la rieducazione, postulata dal 3° comma dell’art. 27 Cost. A tal proposito è necessario ricordare quell’indirizzo che, accreditato dalla Corte costituzionale in una nota sentenza²⁶, si è dimostrato propenso a combinare le differenti finalità, al punto da sostenere una “polifunzionalità” della pena²⁷. Correggendo un proprio orientamento precedente,

²⁴ Cfr. SERGIO MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore*, cit., pp. 101 ss.; e, dello stesso Autore, *Sui principi normativi di riferimento per un sistema penale teleologicamente orientato*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 1012 ss. Problematizzano l’impostazione generalpreventiva in chiave positiva, rilevando il rischio che la valorizzazione della finalità di orientamento culturale si traduca nell’intercettazione dei consensi della collettività e nell’appagamento di esigenze diffuse di sicurezza, GIOVANNI FIANDACA-ENZO MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, Bologna, 2010, p. 713; nonché GIORGIO MARINUCCI, *Profili di una riforma del diritto penale*, in AA.VV., *Beni e tecniche della tutela penale*, Franco Angeli, Milano, 1987, pp. 21 ss. La replica tesa ad osservare che la ricerca di consensi, di per sé, non manifesta derive autoritarie e che, semmai, il vero pericolo consiste nell’eventuale selezione mirata di “valori” intorno ai quali aggregare consensi è presente ancora in SERGIO MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore*, cit., pp. 63 s.

²⁵ Non a caso nel corso del § III del *Dei delitti e delle pene* Beccaria annotava che “se ogni membro particolare è legato alla società, questa è parimente legata con ogni membro particolare per un contratto che di sua natura obbliga le due parti”. EUGEN WIESNET, *Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita*, cit., al culmine di una precedente disamina quanto mai accurata ed articolata sul tema della giustizia divina nell’Antico e nel Nuovo Testamento, riconosce alle sanzioni secondo la Bibbia un “programmato intento centripeto”, allo scopo di evitare l’allontanamento del reo dalla società consentendone, invece, il reinserimento (p. 119), per quella che l’Autore qualifica come una “giustizia dai contorni umani” (p. 118).

²⁶ Il riferimento è a Corte costituzionale, sent. n. 313/1990, in *Giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 1981 ss.

²⁷ Si sofferma sull’argomento FRANCESCO PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 40 ss. VINCENZO MAIELLO, *Note minime sui rapporti tra pena e Costituzione*, in *Quaderni di scienze penalistiche*, “I Farella”, Napoli, 2005, p. 118, legge la decisione della Consulta nell’ottica dell’abbandono della concezione polifunzionale della pena e dell’individuazione, nella finalità rieducativa, della funzione primaria della stessa. FRANCO BRICOLA, voce *Teoria generale del*

il Giudice delle leggi ha progressivamente riconosciuto l'ampia valenza del principio rieducativo, estendendolo ben oltre la sola fase esecutiva della sanzione, ammettendo che la tendenzialità alla quale fa espressamente riferimento la disposizione costituzionale in esame non dev'essere intesa come semplice eventualità della prospettiva rieducativa, dal momento che il trattamento sanzionatorio non può prescindere da tale ultimo profilo, anche se la libertà di non aderire da parte del destinatario del processo di recupero²⁸ struttura quest'ultimo secondo uno schema di tipo dialogico e non impositivo²⁹. A conferma di tale assunto può, d'altronde, essere invocato il tenore letterale della disposizione in commento, essendo il verbo "tendere" preceduto da quello servile "dovere", la cui perentorietà è senza dubbio incompatibile con l'ipotesi che la rieducazione possa presentarsi come meramente eventuale.

L'asserita polifunzionalità è stata, dunque, recepita da parte della dottrina, convintasi a coniugare la funzione di orientamento culturale con quella di deterrenza per una configurazione composita della finalità generalpreventiva, dominante nella fase della minaccia della pena, marginale in quelle della sua inflizione ed esecuzione (con esclusione, però, di ogni riflesso di mera intimidazione, per evitare indebite strumentalizzazioni del reo). Il profilo specialpreventivo della risocializzazione, invece, s'insinua già nel primo degli accennati momenti della dinamica sanzionatoria col requisito della proporzionalità tra illecito e sanzione – irrinunciabile perché il reo possa riconoscere la norma penale come giusta e degna di disciplinare in futuro la sua condotta – e come barriera per la previsione legislativa, non potendosi ritenere costituzionalmente legittima la comminazione di pene prive di connotazione rieducativa; risaltando al massimo grado, poi, nelle sedi della commisurazione giudiziale e dell'esecuzione³⁰.

Probabilmente, le ragioni di tale combinazione perdono consistenza se

reato, in *Novissimo digesto italiano*, XIX, UTET, Torino, 1973, pp. 82 ss., combinando il disposto degli artt. 25, 2° e 3° comma, e 27, 3° comma, della Costituzione, attribuisce alla pena la duplice finalità di retribuzione per un fatto lesivo di interessi costituzionalmente rilevanti e, insieme, di misura funzionale al reinserimento sociale.

²⁸ Il rifiuto da parte del condannato dell'offerta di reintegrazione sociale assegna alla pena lo scopo di evitare l'ulteriore desocializzazione del soggetto interessato, come hanno precisato GIOVANNI FIANDACA-ENZO MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 706; SERGIO MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore*, cit., pp. 103 ss.

²⁹ EUGEN WIESNET, *Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita*, cit., p. 123, intende l'espiazione in senso biblico unicamente come "processo dialogico di riconciliazione, non come offerta unilaterale e passiva di soddisfazione in rapporto all'infrazione di un male penale".

³⁰ In tal senso CARLO FIORE-STEFANO FIORE, *Diritto penale. Parte generale*, UTET, Torino, 2008, pp. 591 ss.; ed anche GIOVANNI FIANDACA-ENZO MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., pp. 714 e 717 s.

si considera che l'intimidazione/deterrenza rappresenta più un effetto che uno scopo da perseguire, una conseguenza naturalmente derivante dalla prospettazione e dall'infilzione di una misura, la pena, per sua natura afflittiva³¹, ma funzionale agli scopi positivi di rafforzamento della coscienza dei consociati intorno ai valori fondamentali dell'ordinamento giuridico, per quel che concerne la prevenzione generale, e di risocializzazione del condannato, sotto l'aspetto della prevenzione speciale³². Senza dimenticare, a proposito di asserite armonizzazioni polifunzionalistiche, che l'impegno attivo al servizio dei carcerati ha indotto riflessioni radicalmente critiche in chi ha bocciato qualsiasi compromesso tra la finalità squisitamente retributiva e quella risocializzante, dal momento che la prima poggerebbe su una triplice finzione – relativa all'agente di reato, alla pena ed alla spiazzazione – tale da provocare effetti negativi sui condannati e sulle rispettive famiglie e da far degenerare in pura velleità ogni obiettivo di recupero sociale³³.

3. *Dio e Cesare*. I paragrafi che precedono fungono da complessa, ma doverosa, premessa, indispensabile per esaminare e valutare correttamente il comportamento assunto da quei superiori che, informati di abusi sessuali compiuti da loro sottoposti in danno di minori³⁴, anche impuberi, hanno tacito, coprendo le effettive responsabilità penali degli autori. Le motivazioni emerse in seguito si sono concentrate, sostanzialmente, sulla necessità di non

³¹ Tali rilievi sono evidenziati pure da SERGIO MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore*, cit., pp. 109 ss. E, almeno ad avviso di chi scrive, la diversificazione tra natura, effetto e funzione della sanzione penale farebbe venir meno la ricostruzione in termini di polifunzionalità propugnata dalla Consulta con la riferita sent. n. 313/1990.

³² FERRANDO MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., pp. 735 ss., sposa la tesi della polifunzionalità assegnando, tuttavia, alla risocializzazione un ruolo non necessario, ma eventuale, ed ammettendo, di contro, che la pena possa svolgere compiti d'intimidazione o, perfino, di neutralizzazione, per talune categorie di soggetti, come mafiosi o terroristi.

³³ È il caso di EUGEN WIESNET, *Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita*, cit., pp. 128 ss.

³⁴ Per una maggiore esattezza sul piano terminologico, in queste pagine si è preferito riferirsi in generale ad abusi sessuali su minori, essendo i casi di pedofilia una *species* strettamente attinente a fanciulli, ossia a soggetti ancora impuberi, mentre per le altre vittime si presenta più appropriata la qualificazione prescelta. Cfr., in tal senso, un'intervista rilasciata a Gianni Cardinale per il quotidiano *Avvenire* del 13 marzo 2010 da Mons. Charles J. Scicluna, Promotore di giustizia della Congregazione per la dottrina della fede – in pratica, l'equivalente del pubblico ministero presso il tribunale dell'*ex* Sant'Uffizio – ed intitolata *Il «pm» vaticano: "Chiesa rigorosa sulla pedofilia"* (p. 5), dove si ha cura di precisare che il dato riferibile agli ultimi cinquant'anni riguarda per circa il 60% casi di efebofilia (ossia atti causati dall'attrazione per adolescenti dello stesso sesso), per il 30% rapporti eterosessuali e solamente per il 10% vera e propria pedofilia. Per un'introduzione di carattere generale si consiglia la lettura di BARTOLOMEO ROMANO, voce *Pedofilia*, in *Digesto delle Discipline Penali*, Aggiornamento, II, UTET, Torino, 2004, pp. 604 ss.

esporre alla gogna, soprattutto mediatica, i componenti del clero cattolico e, prima ancora, di scongiurare uno scandalo che avrebbe ineluttabilmente offuscato l'immagine della Chiesa.

Ora, per quanto comprensibili possano apparire, simili timori non fanno che confermare le reazioni negative di chi, a ragione, obietta che, in ogni caso, le condotte realizzate presentano *in toto* una rilevanza penale e come tali vanno considerate. Se, infatti, il reato è offesa ad un bene giuridico – nel senso di riconoscimento in termini normativi di un valore costituzionalmente rilevante e tale da comportare, in caso di sua aggressione e ove ciò risulti strettamente necessario (principi di legalità, di offensività e di *extrema ratio*), la reazione più afflittiva possibile da parte dell'ordinamento in modo da interessare la dignità e la libertà personale del reo³⁵ – e se, ancora, nelle vicende cui ci si riferisce sono coinvolte, con tutta evidenza, situazioni di valore offendibili e tutelabili³⁶, nessun dubbio può sussistere circa la dannosità sociale di azioni che non si limitano a violare il VI comandamento, quello di non commettere atti impuri, ma che a tutti gli effetti integrano, per il disposto combinato degli artt. 609 *bis* e *ter* del c.p., gli estremi del delitto di violenza sessuale in danno di minori o, quando non sono contrassegnate da violenza, sono punibili come atti sessuali con minori *ex art. 609 quater c.p.*, e sempre che non siano consumati altri illeciti penali, come la prostituzione o la pornografia minorile (cfr. artt. 600 *bis* e *ter* c.p.).

Si tratta, pertanto, di quelle condotte, su cui ci si è soffermati all'inizio di queste pagine, al contempo peccaminose e delittuose e che, proprio per quest'ultimo profilo, impongono una reazione dello Stato, finalizzata al recupero sociale di chi ha commesso il reato, la cui urgenza sotto il profilo sociale è particolarmente significata dalle cornici edittali contemplate nell'art. 609 *ter* c.p., oscillanti rispettivamente tra i sei e i dodici anni di reclusione se il fatto è commesso in danno di un minore di anni quattordici (ai sensi del n. 1 del 1° comma), tra i sette e i quattordici anni se la persona offesa è un minore di anni dieci (in forza del disposto del 2° comma); quanto all'art. 609 *quater*, i nn. 1 e 2 del 1° comma puniscono con la reclusione da cinque a dieci anni gli atti

³⁵ In proposito è d'obbligo rievocare il magistrale insegnamento di FRANCO BRICOLA, *Teoria generale del reato*, cit., pp. 15 ss. Sulla rilevanza del principio di offensività – sintetizzabile nel brocardo *nullum crimen sine iniuria* – si soffermano FERRANDO MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., pp. 181 ss.; GIORGIO MARINUCCI-EMILIO DOLCINI, *Corso di diritto penale*, I, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 525 ss.

³⁶ Secondo quanto precisato da CLAUS ROXIN, *Sinn und Grenzen staatlicher Strafe*, in *Strafrechtliche Grundlagenprobleme*, de Gruyter, Berlin-New York, 1973, p. 13. Sul punto si veda anche FRANCESCO ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Giuffrè, Milano, 1983, pp. 87 ss.

sessuali compiuti, rispettivamente, con un minore infraquattordicenne o anche infrasedicenne, purché affidato al colpevole per ragioni di cura, educazione, istruzione, mentre il 5° comma ripropone il dettato del 2° comma dell'art. 609 *ter* se essi interessano il minore di anni dieci. Relativamente alle pene previste, proprio la parificazione tra violenza ed atti sessuali con un minore che non abbia ancora compiuto i dieci anni e la sostanziale affinità tra i due tipi di offese a minore infraquattordicenne consentirebbero, più in generale, di adoperare per entrambe le incriminazioni la qualificazione di «abuso», in ragione del coinvolgimento di soggetti che, a causa della loro immaturità, possono reputarsi sopraffatti dalle attenzioni sessuali rivolte verso di loro anche quando vi acconsentono³⁷.

La strategia posta in campo da chi non ha lasciato emergere l'illecito penale si rivela, purtroppo, tanto miope quanto ingiusta, perché attenta a salvaguardare unicamente la dignità dell'istituzione e del ministro appartenentevi, senza curarsi affatto dell'offesa – giova ribadirlo, non solo morale – arrecata alle vittime, nonché al popolo di Dio. Se, con acutezza, è stato affermato che la riflessione teologica, nel corso dei secoli, ha inciso come istanza critico-correttiva del pensiero giuridico in generale, e penalistico in particolare³⁸, è ora giunto il momento di valorizzare la feconda influenza che una riflessione di carattere giuridico, del tipo di quella che si è tentato di abbozzare fin qui, può esercitare per indurre chi di dovere, nella Chiesa cattolica, ad affrontare con una differente consapevolezza vicende come quelle in esame. Nel senso che le puntualizzazioni sulla rilevanza penale di atti peccaminosi e sull'indroibile necessità di provvedere al trattamento risocializzante per coloro che li hanno commessi possono costituire un utile referente per congegnare ed attuare una reazione che si riveli adeguata a fronteggiare il problema.

E ciò anche in forza di osservazioni che corroborano ulteriormente la validità di quanto affermato finora. Più precisamente, ci si riferisce a spunti critici ricavabili dal diritto e dal magistero della Chiesa. Per i primi, il can. 981 del codice di diritto canonico prescrive al confessore d'imporre *salutares et convenientes satisfactiones*, proporzionate alla gravità ed al numero dei peccati, nel senso che la penitenza in senso stretto, ossia la riparazione, dev'essere tale da esprimere l'impegno personale che il penitente si assume al fine di cominciare un'esistenza nuova e questo già per ragioni di giustizia³⁹.

³⁷ Illustra la duttilità semantica della nozione di abuso BARTOLOMEO ROMANO, voce *Pedofilia*, cit., pp. 606 s.

³⁸ Così EUGEN WIESNET, *Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita*, cit., p. 143.

³⁹ Come ricorda il *Catechismo della Chiesa cattolica*, parte II, sez. II, cap. II, art. 4, § 1459.

Ora, a chi scrive non pare che possa essere censurato come eccessivamente severo – perché poco clemente nei confronti del peccatore – l'atteggiamento del confessore che, valutando anche le ripercussioni sociali del peccato⁴⁰, decide di condizionare l'assoluzione all'effettivo compimento di una riparazione adeguata⁴¹, finalizzata all'assunzione di responsabilità da parte del penitente per un comportamento la cui gravità è chiaramente desumibile anche da riferimenti scritturistici, se è vero che Gesù stesso ha dimostrato ineffabile tenerezza per i bambini, abbracciandoli e ponendo le mani su di loro al solo scopo di benedirli (come attesta il vangelo di Marco 10,13-16), vietando rigorosamente di arrecare scandalo a chi, come loro, confida in lui (ancora Marco 9,42). A conferma ulteriore, si rammenti che il can. 980 del codice di diritto canonico ammette il differimento dell'assoluzione nel caso in cui il confessore dubiti delle buone disposizioni del penitente, con la conseguenza di una complicità nel peccato per il ministro di Dio che chiude gli occhi o si mostra troppo indulgente⁴².

Il secondo ordine di argomentazioni prende forma nell'approfondimento del magistero, e più nel dettaglio in quei documenti che consentono al meglio di cogliere la novità della Chiesa con e all'indomani del Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965). Nella *Gaudium et spes*, costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, i Padri conciliari esortano i cristiani, in quanto membri sia della città terrena che di quella celeste, a non trascurare i doveri nascenti dall'appartenenza alla prima, per cui “sbagliano coloro che, sapendo che qui noi non abbiamo una cittadinanza stabile ma che cerchiamo quella futura, pensano di poter per questo trascurare i propri doveri terreni e non riflettono che invece proprio la fede li obbliga ancora di più a compierli, secondo la vocazione di ciascuno” (§ 43). E il fondamento di un simile dovere riposa proprio sull'impegno che la Chiesa, perseguitando il fine della salvezza di tutti, profonde nel suo apostolato, “specialmente per il fatto che risana

⁴⁰ La dimensione sociale/orizzontale del peccato è posta in luce dal *Catechismo della Chiesa cattolica*, parte III, sez. I, cap. I, art. 8, § 1849. In senso conforme: DANTE LAFRANCONI, voce Peccato, in FRANCESCO COMPAGNONI-GIANNINO PIANA-SALVATORE PRIVITERA, *Nuovo dizionario di teologia morale*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 1999, pp. 905 ss., che sviluppa il discorso anche sotto il profilo del condizionamento ambientale creato dal peccato; BENEDETTO TESTA, *I sacramenti della Chiesa*, Jaca Book, Milano, 1995, p. 184.

⁴¹ La differenza tra la concezione della *satisfactio* come condizione per la riconciliazione del penitente con Dio e con la comunità dei credenti – tipica dell'antica Chiesa orientale – e quella più prettamente giuridica, tesa a riconoscere alla riparazione funzione risarcitoria – come per l'antica Chiesa d'occidente – è illustrata da FRANZ COURTH, *I sacramenti. Un trattato per lo studio e la prassi* (tr. it.), Queriniana, Brescia, 1999, p. 318.

⁴² È quanto espressamente asserisce BENEDETTO TESTA, *I sacramenti della Chiesa*, cit., p. 184.

ed eleva la dignità della persona umana, consolida la compagine dell’umana società e immette nel lavoro ... Così la Chiesa, con i suoi singoli membri e con tutta intera la sua comunità, crede di poter contribuire molto a rendere più umana la famiglia degli uomini e la sua storia” (§ 40).

Sono, pertanto, almeno tre le ragioni che impongono alla Chiesa un mutamento deciso della rotta «prudente» finora privilegiata e questo, certamente, non per assecondare un colpevolismo emotivo largamente diffuso. La prima nasce dal recupero dello spirito autentico della prassi sacramentale, mortificata da una visione fin troppo angusta e deformante – quella della confessione come «affare a due» tra confessore e penitente – che ha assicurato una sostanziale impunità ai rei di abusi sessuali su minori, favorita, in questo, dall’inviolabilità del segreto di quella confessione nella quale emergeva la verità su simili episodi. Le osservazioni appena svolte, ferma restando la suddetta inviolabilità, dovrebbero, invece, favorire un riequilibrio delle posizioni all’interno del sacramento della riconciliazione, ad opera degli stessi ministri sacri, sensibilizzati a tener in maggior considerazione la prospettiva di chi è offeso col peccato ed è identificabile nella vittima immediata e, con essa, anche nell’intera comunità, scongiurando quindi quell’infida deecclesializzazione dell’atto sacramentale che si risolve, in ultima analisi, nel suo snaturamento⁴³.

Il secondo dei suaccennati motivi trova piena esplicazione nell’analisi di un altro documento conciliare, la costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen gentium*. È indubbiamente significativo che l’attenzione dedicata alla Chiesa-istituzione (§§ 18-29) trovi la sua migliore contestualizzazione nell’ambito delle riflessioni svolte in precedenza sulla Chiesa quale popolo di Dio (§§ 9-17), al punto che la stessa struttura gerarchica è concepibile solo in quanto al servizio di tutti gli appartenenti al popolo di Dio (§ 18) e, per questo, acquista un senso nell’ottica della missione salvifica affidata dal Maestro agli Apostoli a beneficio dei destinatari della buona novella (§ 20). Ora, sostenere una linea difensiva come quella deprecata in queste pagine e nell’intento esclusivo di proteggere l’istituzione dal danno d’immagine che sarebbe sortito dagli scandali, se questi fossero venuti alla luce, denota un senso ecclesiale erroneo,

⁴³ Sulla connotazione costitutivamente ecclesiale della riconciliazione sacramentale si pronuncia il *Catechismo della Chiesa cattolica*, parte II, sez. II, cap. II, art. 4, §§ 1440, 1443, 1462. In proposito si vedano anche FRANZ COURTH, *I sacramenti*, cit., pp. 338 ss., il quale ricorda come l’assoluzione sia atto della Chiesa; ANICETO MOLINARO, voce *Penitenza*, in FRANCESCO COMPAGNONI-GIANNINO PIANA-SALVATORE PRIVITERA, *Nuovo dizionario di teologia morale*, cit., pp. 928 ss., dove si definisce il sacramento in parola come reazione della Chiesa contro il peccato; COSIMO SCORDATO, *Una riflessione teologica su pena e mediazione*, in GIOVANNI FIANDACA-COSTANTINO VISCONTI, *Punire Mediare Riconciliare*, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 95 ss.; BENEDETTO TESTA, *I sacramenti della Chiesa*, cit., p. 176.

perché viziato dal sovvertimento dell'ordine dei rapporti appena delineato e, ad un occhio attento, si presenta come un sostanziale e pregiudizievole travisamento della dottrina ufficiale. Nel momento in cui ci si preoccupa di salvaguardare solo il buon nome e la faccia della Chiesa si dimentica che quest'ultima è, in primo luogo, comunità di fedeli e che proteggere la Chiesa implica, prioritariamente, tutelare chi ne fa parte e riceve danno da altri fratelli nella fede. E questo vale ancor di più per i superiori che, non vincolati al segreto confessionale, sono chiamati a valutare l'opportunità di far emergere la penale responsabilità degli autori di atti delittuosi.

Il terzo impulso ad un cambiamento, *rectius* ad una conversione, proviene dal monito evangelico in virtù del quale i cristiani sono tenuti a pagare il tributo sia a Dio che a Cesare (come si legge in Matteo 22,21; Marco 12,17; Luca 20,25). Nel celebre versetto trova spazio una duplice assunzione di responsabilità dell'uomo, sia in quanto credente che come membro della città terrena. Alla luce delle osservazioni condotte appena sopra, di conseguenza, non è autentico e lecito quell'atteggiamento che induce a disobbedire alle leggi umane, se queste non confliggono con i precetti divini⁴⁴. Mai come in questo caso il comandamento sovrano dell'amore per il prossimo non contrasta, ma concorda, con le norme che impongono di astenersi da qualunque condotta che possa assumere i contorni della violenza all'altro. L'Apostolo Paolo, in una delle sue più note epistole, tessendo l'inno all'amore/carità, rammenta che tale sentimento "non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità" (1 Corinzi 13,6), disegnandolo come un atteggiamento, sì, spirituale, ma "del tutto concreto e aderente alla vita quotidiana"⁴⁵, tale da esigere senza deroghe la realizzazione della giustizia⁴⁶. La mancata assunzione di responsabilità nell'ambito sociale produce, dunque, il tradimento dell'insegnamento evangelico e comporta, in aggiunta, il rinnegamento del valore della laicità che, prima di essere una rivendicazione avanzata nei confronti delle pubbliche autorità, costituisce uno stile di vita della Chiesa stessa⁴⁷, la quale, tollerando che alcuni suoi componenti si sottraggano al rispetto della legge umana, alimenta inconsapevolmente le ragioni di quel laicismo ostile fondato sulla netta separazione tra comunità ecclesiale e Stato e, così, compromette per

⁴⁴ Sul punto basti citare SILVANO FAUSTI, *Una comunità legge il Vangelo di Matteo*, II, Dehoniane, Bologna, 1999, pp. 438 ss.

⁴⁵ ROMANO PENNA, *Prima lettera ai Corinzi*, in AA. VV., *Le lettere di Paolo*, Marietti, Genova, 1996, p. 82.

⁴⁶ Illustra l'interdipendenza tra carità e giustizia JEAN-MARIE AUBERT, *Compendio della morale cattolica* (tr. it.), Paoline, Cinisello Balsamo, 1991, pp. 370 ss.

⁴⁷ Ne sono esplicita conferma i §§ 30-38 della ricordata costituzione *Lumen gentium*.

converso tutti gli sforzi tesi ad accreditare la laicità come reciproca e feconda interazione tra differenti istanze⁴⁸.

Conclusione. Nella sua visita alla Chiesa di Malta, circa a metà dell’aprile 2010, Papa Benedetto XVI ha pubblicamente riconosciuto che lo scandalo destato dagli abusi sessuali su minori esige pentimento e riparazione. Che quest’ultima potesse assumere i contorni della collaborazione con le autorità civili era già implicitamente desumibile da una lettera pastorale indirizzata appena un mese prima ai cattolici d’Irlanda, dove il Santo Padre espressamente definiva gli atti commessi come peccaminosi e criminali, tanto da richiedere la sottomissione dei responsabili alla giustizia ordinaria⁴⁹. La visita maltese ha del tutto manifestato il proposito di cooperare per consegnare alla giustizia gli autori degli abusi. Le posizioni ultimamente assunte dalla Santa Sede segnano con decisione un punto di non ritorno. Il riconoscimento del profilo criminale delle condotte riprovate esclude che si ripieghi sulla riparazione limitata semplicemente alla liquidazione di una somma a titolo di risarcimento dei danni patiti dalle vittime, perché tale forma di ristoro non solo non terrebbe effettivamente conto dell’accentuata dannosità sociale delle condotte poste in essere – confermata, come suaccennato, dal trattamento sanzionatorio previsto dagli artt. 609 *ter* e *quater* c.p. – eludendo, di fatto, l’imperatività delle norme incriminatrici, ma presenterebbe pure il rischio di essere equivocata come una sorta di «prezzo del silenzio».

Restano da definire i criteri che dovrebbero regolamentare l’auspicata collaborazione. Vero è che, tranne che in Francia e in alcuni Paesi di cultura giuridica anglosassone, manca un obbligo di denuncia⁵⁰, ma non sarebbe azzardato prevedere per il futuro la formalizzazione generalizzata dell’obbligo per le autorità ecclesiastiche – venute a conoscenza di episodi di abusi sessuali commessi da soggetti qualificati appartenenti alla Chiesa – d’informare quelle giudiziarie dello Stato competente.

Allo stato attuale, chiamata a giudicare questi ed altri *delicta graviora* è la

⁴⁸ Sulla diversificazione tra una concezione «forte» ed una «debole» della laicità sia consentito il rinvio al nostro *Riflessioni dommatiche e politico-criminali sui reati contro le confessioni religiose*, in *Critica del diritto*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008, nn. 1-2, pp. 149 ss.

⁴⁹ Per le ripercussioni ampie del messaggio del Pontefice si vedano, per tutte, le pp. 12 s. del quotidiano *la Repubblica* del 21 marzo 2010. MARCO BOUCHARD, *La riparazione come risposta all’ingiustizia*, in GIOVANNI FIANDACA-COSTANTINO VISCONTI, *Punire Mediare Riconciliare*, cit., pp. 81 ss., corrella la riparazione del crimine e quella del peccato, in nome della comune offensività per le relazioni umane, pervenendo al condivisibile esito di valorizzare maggiormente la prospettiva della vittima.

⁵⁰ Secondo quanto precisa Mons. Scicluna nell’intervista surriferita (cfr. nota n. 34).

Congregazione per la dottrina delle fede⁵¹, senza che questo, però, precluda di ottemperare alle disposizioni di legge in vigore nei vari Paesi per quel che riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte. A questo proposito, tuttavia, occorre rammentare che la *Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo alle accuse di abusi sessuali* (datata 12 aprile 2010) contiene, nella sezione dedicata alle procedure preliminari, la scarna indicazione di “dare sempre seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini all’autorità giudiziaria”, con la conseguenza che l’assenza di un obbligo di denuncia potrebbe essere colmata, da parte del Vescovo del luogo in cui si sono consumati i fatti peccaminosi e delittuosi, incoraggiando con ogni forma di persuasione le vittime ad effettuare in prima persona le denunce. Tale soluzione, per quanto autorevolmente accreditata⁵², presenta l’inconveniente, tutt’altro che secondario, di far gravare sulle persone offese anche l’onere, oltremodo ingrato, di esporre la Chiesa a nuovi (pur se giustificati) attacchi. Inoltre, così opinando emergerebbe un duplice rischio, quello effettivo di vedere rimproverata all’istituzione ecclesiastica un’inadeguata sensibilità sociale, nonché quello eventuale che si integri, a carico dei superiori «indulgenti» fuori dall’ambito della confessione sacramentale, il reato di favoreggiamento.

In verità, a parere di chi scrive nessuna efficace prevenzione può essere approntata se la Chiesa non decide senza alcuna esitazione di orientare la propria conversione non soltanto verso una diversa formazione principalmente (ma non esclusivamente) dei candidati all’ordine sacro, ma anche, se non soprattutto, verso la sensibilizzazione di chi ricopre ruoli di responsabilità al suo interno, in modo da diffondere sempre più la consapevolezza che episodi del tipo di quelli commentati in queste pagine oltre a costituire un peccato che offende l’intero corpo mistico, integrano pure (o ancor più) un reato⁵³, senza

⁵¹ Risale al 15 luglio 2010 la presentazione delle nuove *Norme sui delitti più gravi*, provenienti dalla Congregazione per la dottrina delle fede e contenenti, fra l’altro, l’espresa inclusione tra tali delitti di quelli commessi contro il VI comandamento del Decalogo da parte di un chierico contro un minore degli anni diciotto o contro una persona a quest’ultimo equiparata perché abitualmente affetta da un uso imperfetto della ragione (cfr. art. 6). Per il testo completo del documento, espressione di una rinnovata e più decisa consapevolezza della Chiesa cattolica in relazione al problema, si rinvia ad *Avvenire* del 16 luglio 2010, pp. 4 s.

⁵² È quanto si ricava dalla menzionata intervista a Mons. Scicluna. Anche PASQUALE COLELLA, *Abusi sessuali e ordinamento canonico*, in *questa rivista*, 2010, n. 1, p. 29 (alla nota n. 4), si sofferma sul profilo dell’incoraggiamento alla denuncia da parte delle vittime, riferendolo alla citata *Guida*, anche se in tale documento non pare esservi un cenno sul punto. A tal fine è utile rinviare al testo completo, pubblicato sul sito www.va/resources/resources_guide-CDF-procedures_it.html.

⁵³ Per la ragione indicata nel testo l’auspicio manifestato da PASQUALE COLELLA, *Abusi sessuali e ordinamento canonico*, cit., p. 30, circa una più accurata formazione umana e spirituale di clero e

che la separazione tra foro interno e foro esterno possa essere nuovamente strumentalizzata per comodità, allo scopo di sottrarre chi è responsabile di simili atti a tutte le conseguenze del suo operato, incluse quelle attinenti alla legge penale dello Stato. Solo così si può effettivamente aprire una provvidenziale breccia in quel “muro d’incenso”⁵⁴ che, con il Vaticano II, sembrava non separare più la Chiesa dal mondo e che, invece, le vicende approfondite in queste pagine hanno nuovamente, e tangibilmente, elevato.

religiosi appare, a chi scrive, senza dubbio apprezzabile, ma pur sempre limitato a cogliere un aspetto parziale del problema, quello appunto relativo al solo profilo peccaminoso di tali vicende.

⁵⁴ L’indovinata espressione, destinata a suscitare molta attenzione e non poche polemiche, si trova in una delle lettere che compongono il nutritissimo epistolario di don Milani; più precisamente, il riferimento è a quella riportata in FRANCO GESUALDI (a cura di), *Lettere di don Lorenzo Milani Priore di Barbiana*, Mondadori, Milano, 2001, pp. 118 ss. Inoltre, la missiva riveste un carattere «profetico», dal momento che risale al 1959 e, quindi, precede ed anticipa la nuova impostazione ecclesiologica conciliare, accennata nel testo.